

COMUNE DI LANCIANO

STATUTO

(Approvato con deliberazione Consiliare n° 131 dell'11.06.1991, successivamente modificato ed integrato con atti: n° 190 del 25.10.1991 e n° 74 del 19.12.2003)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Comune di Lanciano

1. Il Comune di Lanciano, Citta' Medaglia d'Oro al Valor Militare, e' Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune di Lanciano ha un'estensione territoriale di Kmq. 60, risulta articolato in numero trentatre' frazioni ed e' delimitato come da piantina topografica allegata al presente Statuto.

Art. 2 Obiettivi e finalita'

1. Il Comune rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne persegue il raggiungimento di piu' alti livelli di qualita' civile, sociale, economica e culturale al di la' di ogni discriminazione di condizione, nazionalita', razza, o religione.
2. Si impegna altresì, nell'ambito di propri poteri e delle proprie funzioni, a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunita' nel lavoro e provvedendo a tutte le iniziative necessarie per consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.
3. Promuove il pieno inserimento dei cittadini portatori di handicaps, tutelandone il diritto allo studio, al lavoro, all'assistenza, allo sport, alla fruizione di tutti i servizi sociali, ed alla mobilita' per la quale concorre alla completa applicazione delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
4. Il Comune, preso atto della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, concorre alla salvaguardia dei diritti dei minori ed alla piena tutela della loro integrita' psico-fisica erogando idonei servizi.
5. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, nonche' potesta' regolamentare.
6. E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione della Repubblica, delle Leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni ad esso attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione.
7. Istituisce organismi di decentramento e sostiene le libere forme associative, la loro costituzione ed il loro potenziamento. Favorisce la partecipazione ed attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi

connessi alla realizzazione dei propri fini istituzionali e dei propri programmi ed alla gestione dei servizi. Garantisce la pubblicita' degli atti dell'Amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, l'accesso alle strutture e ai servizi da parte delle organizzazioni sindacali, di volontariato e delle altre libere associazioni democratiche. Il Comune garantisce, tutela e regola il diritto del cittadino a partecipare ai procedimenti amministrativi secondo le norme e i principi delle leggi vigenti.

8. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) l'ordinata convivenza sociale;
- b) la garanzia dei diritti dei cittadini e la parita' giuridica, sociale ed economica delle donne;
- c) il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio territorio;
- d) la programmazione come metodo e strumento della propria attivita';
- e) il riconoscimento dei valori ambientali paesaggistici del territorio con l'insieme del suo patrimonio artistico, storico, archeologico, linguistico ed urbanistico come beni essenziali della comunita' e ne assume la tutela e la valorizzazione come obiettivi generali della propria azione amministrativa;
- f) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali;
- g) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- h) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone per affrontare situazioni di disagio sociale e personale e per favorire l'inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri paesi europei ed extraeuropei anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;
- i) l'effettivita' del diritto allo studio, alla cultura, alla piena occupazione, alla casa e alla salute;
- l) il risparmio e l'uso razionale delle risorse energetiche, lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e l'utilizzo piu' ampio possibile nel proprio territorio di materiali riciclabili;
- m) il rispetto degli ideali di pace, di uguaglianza, e di integrazione tra le persone, gruppi sociali, popoli favorendo a tal fine il gemellaggio o altre forme di relazione con citta' di tutto il mondo.

9. L'organizzazione delle strutture e' diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilita' degli organi e del personale attraverso il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

10. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

11. Il Comune adegua la propria normativa ai regolamenti e alle direttive della Comunita' Europea.

12. Il Comune adotta per ogni atto di trasformazione del territorio il criterio di valutazione dell'impatto ambientale, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 3 Funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio, in special modo nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri Enti da leggi statali o regionali.
2. Il Comune, per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati alle funzioni proprie o delegate, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale affidategli dalla legge, secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.
4. Le funzioni di cui al precedente comma fanno capo al Sindaco quale Ufficiale del Governo.

Art. 4 Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, e dei provvedimenti in genere che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale e' responsabile della tenuta dell'Albo e delle pubblicazioni che in esso devono effettuarsi.

TITOLO 2°

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5 Organi

1. Sono Organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 Elezioni e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 7 **Durata in carica**

1. La durata in carica del Consiglio e' stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad esercitare la sua naturale funzione di controllo ed adottare gli atti urgenti ed improrogabili, ossia, gli atti, dalla cui mancata e tempestiva adozione potrebbe derivare pregiudizio all'Ente e alla cittadinanza, nonche' quelli soggetti a termini perentori per legge.
3. Il Consiglio comunale puo' essere in ogni tempo sciolto o sospeso nei soli casi e modi previsti dalla legge.
4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 8 **Consiglieri comunali**

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, al momento dell'adozione da parte del Consiglio della relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma delle leggi vigenti, e dichiarare la ineleggibilita' o la incompatibilita' di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non e' detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri e' regolata dalla legge.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonche' dalle aziende del Comune e dagli Enti ed Istituzioni da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma e' disciplinato con apposito regolamento.
7. I Consiglieri, singoli o associati, hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni e interpellanze con obbligo di risposta e mozioni. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilira' le procedure per l'esercizio di tali diritti.
8. I Consiglieri, in numero non inferiore ad un terzo di quelli assegnati al Comune, possono richiedere di sottoporre al controllo di legittimita' le deliberazioni della Giunta ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge.
9. Le indennita' spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

10. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

11. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi proporzionalmente alla loro consistenza numerica.

12. E' istituita la conferenza dei capigruppo. Il regolamento ne definisce i compiti e le modalita' di funzionamento.

Art. 9 Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha riportato nelle elezioni la cifra elettorale individuale piu' alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

2. Il Consigliere anziano convoca e presiede la prima adunanza del Consiglio Comunale neo eletto sino alla elezione del Sindaco e della Giunta.

Art. 10 Cessazione dalla carica di Consigliere Comunale

1. I singoli Consiglieri cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) sopraggiunta incompatibilita' o ineleggibilita' nei casi, nei modi e nei termini previsti dalla legge;
- c) decadenza nei casi previsti dall'art.18 del presente Statuto;
- d) rimozione nei casi e nelle modalita' previsti dalla legge;
- e) dimissioni.

2. Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro presentazione e sono irrevocabili. Il Consiglio ne prende atto obbligatoriamente nella prima riunione con provvedimento meramente dichiarativo.

3. Il Consigliere cessato dalla carica per uno dei motivi indicati nel presente articolo e' surrogato, con le modalita' previste dalla legge, nella stessa seduta consiliare in cui si prende atto della cessazione della carica. Contestualmente, si provvedera' alla sostituzione in seno alla Commissione Consiliare.

Art. 11 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Ha competenza sui seguenti atti fondamentali determinati dalla legge:

a) gli Statuti dell'Ente e delle Aziende Speciali, i Regolamenti, l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i

piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello Stato Giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni, devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico, o comunque, entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, come previsto e disciplinato dall'art. 32, lett. n), della legge 8.6.1990, n.142.

3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali di competenza consiliare non possono essere adottate dalla Giunta, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, qualora ricorrano ragioni di necessità ed urgenza.

4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio devono essere richiesti ed apposti pareri, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nelle deliberazioni.

5. Spetta inoltre al Consiglio:

- a) l'esame della condizione degli eletti alla carica di Consigliere e Assessore ed ogni altro atto inerente alla loro posizione;
 - b) l'elezione del Sindaco e della Giunta;
 - c) la costituzione delle Commissioni Consiliari e delle Commissioni comunque previste per legge;
 - d) la nomina del Difensore Civico;
 - e) la ratifica degli accordi di programma che comportino variazione degli strumenti urbanistici;
 - f) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g) la formulazione degli indirizzi di carattere generale idonei a consentire al Sindaco l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori;
 - h) l'approvazione della mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Sindaco e della Giunta, nonché degli Amministratori di Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune;
 - i) il dibattito e la votazione sulle mozioni presentate;
 - l) l'esame della relazione annuale predisposta dalla Giunta sullo stato di attuazione del documento programmatico e degli argomenti inseriti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio aperto di cui al successivo art. 16.
6. Il Consiglio Comunale ha competenza, altresì, su tutte le altre materie ad esso espressamente demandate dalla legge.

Art. 12

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale nell'esercizio della sua autonomia normativa, adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
2. I Regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
3. I Regolamenti, dopo essere divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

Art. 13

Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Le modalita' di voto, le norme sulla composizione e sul funzionamento delle commissioni sono stabilite dal Regolamento.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
4. Le Commissioni esaminano preventivamente le questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere; concorrono, nei modi stabiliti dal Regolamento, allo svolgimento dell'attivita' amministrativa del Consiglio.
5. Le Commissioni hanno facolta' di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonche', previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti, Istituti ed Aziende dipendenti dal Comune.

Art. 14 Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con le modalita' di cui all'articolo precedente, istituisce:
 - a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attivita' del Comune;
 - b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti, Istituti ed Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.
2. Un terzo dei Consiglieri puo' richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Regolamento determina le modalita' di funzionamento delle Commissioni speciali.

Art. 15 Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali e' posto in discussione il bilancio di previsione o il conto consuntivo.
3. Ciascuna sessione ordinaria inizia con l'iscrizione degli oggetti di cui al comma 2 all'ordine del giorno e termina con l'approvazione degli stessi.
4. Sono sessioni straordinarie tutte le altre.
5. Le sessioni straordinarie hanno luogo: per determinazione del Sindaco o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

Art. 16

Consiglio aperto

1. Ogni anno il Consiglio Comunale tiene una seduta aperta alla partecipazione con diritto di parola e di proposta, dei singoli cittadini, dei rappresentanti degli organi di decentramento e delle libere associazioni accreditate nell'apposito Albo.
2. Tale riunione, da tenersi in apposita seduta, al di fuori delle sessioni ordinarie e straordinarie di cui al precedente articolo, e' finalizzata ad una esposizione dettagliata e documentata, da parte del Sindaco e della Giunta, di un bilancio sulla condizione sociale e ambientale della Citta' riferite alle variazioni sopravvenute nel corso dell'anno.

Art. 17

Convocazione dei Consiglieri

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio nei termini e con le modalita' stabilite dal Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 125 T.U. 1915, n. 148.
2. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Sindaco e della Giunta e' disposta dal Consigliere anziano. La prima convocazione e' disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si e' verificata la vacanza.

Art. 18

Intervento dei Consiglieri per la validita' delle sedute e delle deliberazioni

1. E' istituito l'Albo delle presenze dei Consiglieri Comunali che sara' compilato secondo le modalita' del Regolamento ed aperto alla conoscenza dei cittadini.
2. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la meta' del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
3. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti, di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avra' luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
4. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
5. La decadenza prevista dal precedente comma 4 e' pronunciata dal Consiglio d'ufficio decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 19

Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilita' loro proprie verso il Comune e verso le Aziende dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse dei loro parenti o affini sino al 4^a grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano anche al Segretario del Comune.
4. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o vigilanza.

Art. 20 **Pubblicita' delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 21 **Presidenza delle sedute consiliari**

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio e' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarita' delle discussioni e deliberazioni; deve essere garante dell'imparziale svolgimento dei lavori.
2. Ha facolta' di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Puo' ordinare, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 22 **Funzionamento del Consiglio**

1. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.
2. Nessuna deliberazione e' valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento.
3. Il Presidente dell'adunanza, prima di porre a votazione un argomento iscritto all'o.d.g., ha l'obbligo di verificare la sussistenza del numero legale, di cui ai commi 2^a e 3^a del precedente art. 18; nel caso che detto numero legale risulti mancante, dispone che ne sia preso atto a verbale e dichiara sciolta la seduta.
4. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si adottano a scrutinio segreto.
5. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. Per le nomine e le designazioni di cui all'art.32, lettera n), della legge 8/6/1990, n.142, e' sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

7. Di ogni seduta del Consiglio e' redatto il verbale secondo le modalita' stabilite dal Regolamento.

Art. 23

Pubblicazioni delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ai sensi, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Art.24

Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori fino ad un massimo di n° 8, compreso il Vice-Sindaco. In concreto, il numero degli Assessori è determinato dal Sindaco, con proprio atto di nomina.
2. Possono accedere alla carica di Assessore, in numero non superiore ad un quarto del totale degli Assessori spettanti al Comune, cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilità a Consigliere Comunale ed Assessore, sempre che non siano stati candidati nelle ultime elezioni amministrative. I cittadini non Consiglieri proposti alla carica di Assessore devono avere requisiti di professionalita' e di esperienza documentata da un curriculum.
3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi e affini di primo grado adottati ed adottanti.

Art. 25

Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio Comunale nel suo seno, salvo quanto previsto dal comma 2 del precedente art.23, alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalita' fissate dalla legge e nei termini perentori ivi previsti.
2. Non puo' procedersi alle votazioni per l'elezione del Sindaco e della Giunta se non si sia prima proceduto alla convalida dei Consiglieri neo eletti.
3. L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune e contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.
4. Qualora il documento programmatico non sia stato depositato in segreteria almeno tre giorni prima della seduta indetta per l'elezione del Sindaco e della Giunta, la maggioranza dei Consiglieri presenti puo' chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente.

Art. 26
Assessore anziano - Vice Sindaco

1. Il primo nominativo fra gli Assessori elencati nel documento programmatico di cui al precedente art.25 svolge le funzioni di Assessore anziano.
2. L'Assessore anziano sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni di Capo dell'Amministrazione comunale e di Ufficiale del Governo nei casi di assenza o impedimento di questi.
3. In tali funzioni surrogatorie e vicarie l'Assessore anziano assume la denominazione di Vice Sindaco.
4. In caso di assenza o di impedimento dell'Assessore anziano si segue l'ordine degli Assessori secondo l'elenco di cui al comma 1.
5. Gli Assessori esterni al Consiglio Comunale non possono in ogni caso svolgere le funzioni di Assessore anziano.

Art. 27
Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento di quella nuova.
2. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la meta' degli Assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dalla elezione della nuova.
3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 28
Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune e puo' essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformita' a quanto previsto dalla legge.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.
4. L'approvazione della mozione comporta l'elezione del nuovo Esecutivo proposto con la mozione stessa.
5. Gli Assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

Art. 29

Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) revoca;
 - c) rimozione nei casi e nei modi previsti dalla legge;
 - d) decadenza;
 - e) dimissione.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio perche' ne prenda atto. Le dimissioni possono sempre essere ritirate prima della presa d'atto da parte del Consiglio.
3. Il Consiglio procede alla revoca dei singoli Assessori su proposta del Sindaco, quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrative stabilite dal Consiglio stesso o non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico, presentato per l'elezione del Sindaco e della Giunta.
4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge nonche' quando risultano assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive.
5. La decadenza e' dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco.
6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta in cui si prende atto della cessazione della carica il Consiglio su proposta del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 30

Funzionamento della Giunta

1. L'attivita' della Giunta e' disciplinata dal Regolamento sul suo funzionamento.
2. L'attivita' della Giunta e' collegiale.
3. La Giunta e' convocata dal Sindaco, che fissa gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno, senza alcuna formalita'.
4. Il Sindaco dirige e coordina l'attivita' della Giunta e assicura l'unita' dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilita' di decisione della stessa.
5. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la meta' dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. Nelle votazioni palesi, in caso di parita' di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dai pareri, in ordine alla sola regolarita' tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del

servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

9. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta e dal Segretario stesso. Il Segretario cura la pubblicazione delle deliberazioni di Giunta all'Albo Pretorio del Comune.

10. Tutte le deliberazioni della Giunta acquistano efficacia secondo le disposizioni vigenti di legge.

Art. 31 Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:

a) Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei Funzionari dirigenti;

b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. In particolare compete alla Giunta:

a) la materia delle liti attive e passive, delle rinunce e delle transazioni;

b) l'approvazione dei progetti previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio contenenti gli elementi necessari alla loro determinazione ove non sia prevista la contrazione di mutui;

c) i progetti relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi approvati dal Consiglio;

d) le spese relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano anche i bilanci degli esercizi successivi;

e) gli acquisti, le alienazioni, le accettazioni, i rifiuti, i lasciti o doni di beni mobili, nonché gli appalti ed in generale tutti i contratti previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio;

f) i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi, le esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

g) i provvedimenti riguardanti le assunzioni, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, ferme restando le competenze attribuite al Segretario ed ai Dirigenti;

h) la vigilanza sugli Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o controllate dal Comune;

i) le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro il termine di sessanta giorni a pena di decadenza qualora ricorrano ragioni di necessita' ed urgenza.

3. L'annuale relazione al Consiglio, di cui al precedente comma 1, let. b, viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 32 Sindaco

1. Il Sindaco e' Capo dell'Amministrazione comunale ed Ufficiale del Governo; e' la piu' alta espressione della comunita' cittadina e della sua capacita' di assicurare in forma democratica la rappresentanza dei propri interessi generali, sovrintende all'andamento generale dell'Ente per la realizzazione degli obiettivi assegnatogli da Leggi e dallo Stato;

a) opera per dare impulso e coordinare l'attivita' degli Organi comunali;

b) dirige l'attivita' della Giunta garantendone l'unita' di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza di tale attivita' agli atti di indirizzo del Consiglio;

c) e' garante dell'integrita' territoriale e dei suoi valori e beni ambientali, paesaggistici, storici ed artistici.

2. Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinnanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10.01.1957, n° 3.

4) Il Sindaco e' garante dell'osservanza delle norme fissate dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 33 Competenze del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:

a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge;

b) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale stabilendo gli argomenti da trattare nelle rispettive adunanze;

c) garantisce l'esercizio delle funzioni e delle prerogative dei Consiglieri;

d) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari secondo le modalita' previste dallo Statuto e dai Regolamenti;

e) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario comunale e i Dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da lui impartite;

g) rappresenta il Comune nell'Assemblea dei Consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o piu' servizi. Egli puo' nominare per detta incombenza un proprio delegato, nella persona di un Consigliere o Assessore comunale, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva; nelle stesse forme puo' revocare la delega nominando contestualmente un nuovo delegato;

- h) promuove la conclusione degli accordi di programma di cui al successivo art. 66 del presente Statuto; fa parte del Collegio di Vigilanza per l'esecuzione di detti accordi;
- i) propone al Consiglio, che delibera nella stessa seduta, la revoca, su sua iniziativa, di Assessori o la sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa;
- l) rappresenta il Comune in giudizio, sia come attore che come convenuto; promuove davanti all'Autorita' Giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie;
- m) irroga le sanzioni disciplinari piu' gravi della censura, sentita la Commissione di disciplina;
- n) sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali, riferendone alla Giunta ed alle Organizzazioni Sindacali di appartenenza dei dipendenti stessi;
- o) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi dell'art. 11, comma 5 lett. g del presente Statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonche' gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare le esecuzioni dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori;
- p) indice le conferenze dei servizi di cui all'art. 95 del presente Statuto;
- q) rilascia le concessioni edilizie e ogni altra autorizzazione o provvedimento in materia urbanistico-edilizia;
- r) rilascia, altresì, le autorizzazioni amministrative in materia di commercio, artigianato e nelle altre previste dalla legge;
- s) presiede la Commissione di disciplina o delega a presiedervi in sua rappresentanza un Consigliere o Assessore comunale;
- t) qualora il Consiglio non deliberi le nomine e le designazioni previste nell'art.11 comma 2 lett. n del presente Statuto *entro quarantacinque giorni* dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico o comunque *entro sessanta giorni* dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari, entro i successivi *quindici giorni* dalla scadenza dei termini suindicati provvede alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza.
- 2) Il Sindaco, inoltre, esercita tutte le altre funzioni comunque attribuitegli dalle leggi vigenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- 3) Il Sindaco e' l'autorita' sanitaria locale, e come tale, si avvale direttamente dei servizi e degli uffici della U.L.S.S., previa comunicazione al rappresentante legale della U.L.S.S. medesima.

Art. 34 **Deleghe ed incarichi speciali**

1. Fermo restando il principio del carattere collegiale dell'attivita' della Giunta, il Sindaco ha facolta' di delegare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate

organicamente per gruppi di materie e con facoltà a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi a incombenze istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

2. Nel rilascio delle deleghe, di cui al comma precedente, il Sindaco deve uniformarsi al principio per cui spettano agli Assessori i soli poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario ed ai Dirigenti.

3. Il Sindaco può modificare le attribuzioni dei compiti e le funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni, di cui ai precedenti commi, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio, nonché al Prefetto.

5. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può conferire incarichi speciali ad uno o più Consiglieri comunali per l'esercizio di funzioni amministrative comunali di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Di tali incarichi speciali il Sindaco riferisce al Consiglio nella sua prima adunanza, e successivamente all'esito del loro espletamento, dando contezza dei risultati conseguiti.

Art. 35

Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette Ordinanze in conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della Forza Pubblica.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, ferme restando le responsabilità penali in cui le persone medesime fossero incorse.

Art. 36

Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, provvede e sovrintende:

a) alla tenuta dei Registri di Stato Civile e di Popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al Presidente del Consiglio Circoscrizionale.

TITOLO III DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

CAPO I CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

Art. 37

Articolazione del territorio in Circoscrizioni di Decentramento

1. Il Comune articola il suo territorio in Circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione dei cittadini alla vita della città e del quartiere, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2. La ripartizione ed il numero delle Circoscrizioni possono essere modificati, anche per iniziativa popolare, con deliberazione del Consiglio Comunale previo parere dei Consigli Circoscrizionali.

Art. 38

Organi della Circoscrizione

1. Sono Organi della Circoscrizione: il Consiglio Circoscrizionale e il Presidente del Consiglio Circoscrizionale.

2. Il Consiglio Circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei Consigli Comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle Sezioni comprese nel rispettivo territorio.

3. Il Consiglio Circoscrizionale elegge nel suo seno un Presidente, subito dopo la convalida degli eletti.

4. Il Presidente rappresenta il Consiglio Circoscrizionale e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale del Governo.

Art. 39

Attribuzioni e funzionamento dei Consigli Circoscrizionali

1. L'ambito territoriale, l'organizzazione, la composizione e le funzioni, i mezzi finanziari, patrimoniali e organizzativi delle circoscrizioni, gli strumenti di partecipazione popolare alla loro attività, sono disciplinati, per quanto non disposto nel presente Statuto, da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Comunale.

2. Il Regolamento deve in ogni caso prevedere le norme disciplinanti:

- a) le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi della Circoscrizione;
- b) le modalita' di elezione del Presidente del Consiglio Circoscrizionale;
- c) il numero dei componenti dei Consigli Circoscrizionali che non puo' essere superiore ai 2/5 dei Consiglieri assegnati al Comune;
- d) le modalita' attraverso le quali gli Organi Circoscrizionali possono ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli Enti ed Aziende del Comune le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;
- e) i casi in cui e almeno una volta all'anno, su convocazione del Sindaco i Consigli Circoscrizionali si riuniscono in assemblea per la discussione dei problemi di interesse generale;
- f) l'istituzione e il funzionamento della conferenza dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali da convocare a cura del Sindaco almeno due volte l'anno prima del Consiglio aperto e prima della sessione del bilancio.

Art. 40

Durata in carica dei Consigli Circoscrizionali

- 1. I Consigli Circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei Comizi elettorali e fino alla elezione dei nuovi Consigli Circoscrizionali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
- 2. Le disposizioni del precedente comma, si applicano anche nel caso di scioglimento o di cessazione anticipata del Consiglio Comunale.

Art. 41

Competenze dei Consigli Circoscrizionali

- 1. Il Consiglio Circoscrizionale:
 - a) esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento degli Uffici decentrati e alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali, sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine esistenti nella circoscrizione;
 - b) convoca, secondo le norme del Regolamento, assemblee di cittadini per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla circoscrizione;
 - c) formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la circoscrizione;
 - d) esprime pareri, di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, sulle materie di competenza del Consiglio Comunale.
- 2. Il Regolamento stabilisce le materie sulle quali il parere e' obbligatorio. Detto parere in particolare va reso:

- a) sullo schema di Bilancio preventivo predisposto dalla Giunta Comunale e sui piani economici pluriennali d'investimento e sulle spese vincolanti il Bilancio per oltre cinque anni;
- b) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi, nonché sulle delibere programmatiche e di massima per materia e settore di attività;
- c) sul piano regolatore generale e sul programma di fabbricazione; sui piani particolareggiati e di zona e sulle convenzioni urbanistiche, nonché sulle opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici ed impianti destinati a servizi sociali, riguardanti la circoscrizione;
- d) sulla programmazione e le scelte di gestione delle risorse naturali e ambientali del proprio territorio;
- e) sui Regolamenti Comunali concernenti le attività e le materie di cui al presente art. 41 comma 1 lett.a.
3. Il Consiglio comunale prescinde dal parere obbligatorio ove il Consiglio Circostrizionale non si sia pronunciato entro il termine fissato dal Regolamento.
4. Al Consiglio circostrizionale è, inoltre, affidata la gestione contabile di fondi economici per il proprio funzionamento. La gestione sarà esercitata secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Art. 42
Provvista di personale
per il funzionamento
delle Circostrizioni Comunali

1. Viene istituita un'apposita struttura organizzativa per garantire una corretta funzionalità delle circoscrizioni. Il regolamento dovrà prevederne la consistenza con personale scelto e individuato tra quello dell'organico Comunale.

Art. 43
Delega di Funzioni Amministrative e Gestionali
ai Consigli circostrizionali

1. Il Regolamento potrà prevedere deleghe di funzioni deliberative e gestionali di competenza consiliare ai Consigli circostrizionali; in particolare quelle concernenti le seguenti materie:

a) ai lavori pubblici e servizi comunali che si svolgono nelle rispettive circoscrizioni, con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) all'uso di istituti e di impianti e alla gestione dei beni e dei servizi destinati ad attività sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive e ricreative e di ogni altro ordine.

CAPO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 44

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle libere associazioni dei sindacati e delle altre organizzazioni economiche sociali e di quelle sportive riconosciute dal Coni.
3. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
4. Sono titolari dei diritti di partecipazione e di rappresentanza oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali:
 - a) i non residenti che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro, di studio, o di utenza dei servizi;
 - b) gli stranieri e gli apolidi domiciliati nel Comune.

Art. 45

Associazionismo e consulte

1. Il Comune promuove e sostiene le libere forme associative e di organizzazione dei cittadini, la loro costituzione e potenziamento quali strumenti di partecipazione e formazione degli stessi.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune:
 - a) sostiene le attività e i programmi dell'associazionismo e delle libere forme organizzative anche mediante la stipula di convenzioni per la loro attuazione;
 - b) garantisce la presenza dei rappresentanti delle libere associazioni, degli organi consultivi e di partecipazione;
 - c) ne assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi e l'utilizzo di spazi e strumenti idonei per l'esercizio della propria attività;
 - d) ne agevola l'organizzazione di iniziative e manifestazioni anche mediante erogazioni di contributi secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento;
 - e) garantisce alle associazioni la più ampia conoscenza degli atti dell'Amministrazione Comunale secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
3. È istituito l'Albo Comunale delle associazioni, mediante il quale le libere forme associative di volontariato e di organizzazione dei cittadini si accreditano, nei confronti dell'Amministrazione comunale secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. Sono istituite le consulte permanenti delle associazioni e dei gruppi organizzati di cittadini iscritti all'Albo con compiti propositivi e consultivi, secondo le modalità nei

settori stabiliti dal Regolamento. Il loro parere e' obbligatorio e deve essere reso prima dell'adozione di atti inerenti le tematiche oggetto delle singole consulte e sui relativi programmi e progetti.

Art.46

Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena liberta' ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, costituiti in gruppi o organismi sociali in rappresentanza dei rispettivi interessi collettivi, per il libero svolgimento, in forme democratiche, delle attivita' politiche, sociali, sindacali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale e i Consigli circoscrizionali ne facilitano l'esercizio, mettendo a disposizione dei gruppi ed organismi sociali, che ne facciano richiesta, le sedi degli Organi di decentramento e ogni altra struttura e spazio idoneo.
3. Apposito regolamento disciplina i criteri rappresentativi dei gruppi e degli organismi sociali, nonche' le modalita' e le condizioni delle riunioni e delle assemblee dei cittadini.

Art. 47

Consultazioni

1. Il Comune, a mezzo delle Commissioni consiliari competenti, di propria iniziativa o su richiesta dei soggetti indicati al successivo comma 2, decide la consultazione dei cittadini su provvedimenti di loro interesse collettivo o in merito all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, secondo le modalita' previste dal regolamento.
2. Soggetti attivi della consultazione sono, in particolare, i sindacati, le organizzazioni economiche-sociali di categoria, di quartiere o di contrada, libere associazioni e le organizzazioni di cittadini iscritti all'Albo.
3. La consultazione si attua nelle seguenti forme:
 - a) mediante invio e pubblicazione di un documento illustrativo dell'oggetto d'esame, con l'indicazione delle eventuali soluzioni alternative emerse nella fase preparatoria e con il contestuale deposito di tutti gli atti necessari all'approfondimento della questione presso la sala del Consiglio Comunale;
 - b) assemblee pubbliche;
 - c) sondaggio di opinioni a mezzo di questionari.
4. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio comunale che ne fa esplicita citazione nelle relative deliberazioni.

Art.48

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli, associati comunque organizzati ai sensi dell'art.44, hanno il diritto di iniziativa popolare che si concretizza nella possibilita' di rivolgere istanze, petizione e proposte rispettivamente al Consiglio comunale e ai Consigli circoscrizionali per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina o circoscrizionale.
2. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa popolare le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilita'.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte sono indirizzate al Sindaco o al Presidente del Consiglio circoscrizionale, sono da questi rimessi agli Organi collegiali del Comune o della circoscrizione, secondo le rispettive competenze, che provvedono al loro esame *entro il termine di sessanta giorni* dal ricevimento e danno immediata risposta subito dopo la decisione adottata.

4. La proposta si attua mediante presentazione di uno schema di deliberazione o di uno schema di provvedimenti formulato per articoli.

5. Agli effetti dei precedenti commi le istanze e le petizioni debbono essere sottoscritte da non meno di 300 cittadini; le proposte da non meno di 500 elettori.

6. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del Regolamento sul referendum di cui al successivo art. 49 del presente Statuto.

Art.49 **Referendum consultivo**

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale e' volto a realizzare un ottimale rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunita' e l'attivita' degli organi comunali.

2. Il Comune ne favorisce nel modo piu' ampio l'esperimento e garantisce il servizio di autenticazione delle firme necessarie sia presso gli uffici della Segreteria generale, l'ufficio elettorale e le Segreterie di circoscrizione, sia in luoghi distaccati, anche mediante delegati del Segretario Comunale.

3. Sono ammessi soltanto Referendum consultivi. I Referendum consultivi non sono ammessi comunque sulle seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilita'.
- d) regolamenti comunali e nomine e designazioni.

4. Il Referendum consultivo e' indetto quando lo richiedano almeno un decimo degli elettori del Comune, esclusi gli iscritti all'A.I.R.E., oppure un terzo dei Consigli circoscrizionali o direttamente il Comune con deliberazione consiliare adottata con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

5. Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

6. Sull'ammissibilita' di merito del Referendum, si pronuncia in via preventiva apposita commissione, costituita da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, e decide in via definitiva il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, previa audizione del Comitato promotore del Referendum.

7. Il Referendum non puo' aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.
8. Possono essere indetti al massimo tre Referendum all'anno da svolgersi in un'unica sessione di votazione.

Art. 50

Effetti del Referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a Referendum e' dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei votanti nelle ultime elezioni comunali; altrimenti e' dichiarato nullo.
2. Se l'esito e' stato favorevole, il Sindaco e' tenuto a proporre al Consiglio comunale *entro sessanta giorni* dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al Referendum.
3. In ogni caso il Consiglio puo' sempre deliberare sull'oggetto del quesito sottoposto a Referendum.
4. Se il Consiglio Comunale delibera sulla materia oggetto del Referendum richiesto prima della sua indizione, esso non ha piu' effetto; pertanto, non si procedera' piu' alla consultazione referendaria relativa.

Art. 51

Disciplina del Referendum

1. Le norme per l'attuazione del Referendum consultivo sono stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 52

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune puo' far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio, nonche', in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 53

Pubblicita' degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 54**Diritto di accesso e di informazione dei cittadini**

1. Con apposito Regolamento e' assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed e' disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2. Per garantire ai cittadini il massimo di informazione sull'organizzazione e l'attivita' dell'Amministrazione comunale viene istituito un ufficio informazione dotato di personale e strumentazione adeguati a fornire agli utenti tutte le informazioni in merito all'ubicazione degli uffici, agli orari, ai servizi erogati e alle modalita' di erogazioni. Presso tale ufficio e' disponibile tutta la modulistica necessaria per ogni tipo di richiesta o procedura. Il Regolamento prevedera' la dotazione organica del predetto ufficio.

**CAPO III
DIFENSORE CIVICO**

**Art. 55
Istituzione**

1. E' istituito nel Comune di Lanciano l'ufficio del "DIFENSORE CIVICO", quale garante del buon andamento, dell'imparzialita', della tempestivita' e della correttezza dell'azione amministrativa e della tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.

2. Il Difensore Civico non e' sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed e' tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

**Art. 56
Elezione del Difensore Civico**

1. Il Difensore Civico e' eletto con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune e a votazione segreta *entro il termine massimo di sei mesi* dalla data dell'elezione del Sindaco e della Giunta.

2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilita' e di compatibilita' con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettivita', serenita' di giudizio e competenza giurico-amministrativa.

3. Non puo' essere eletto alla carica di Difensore Civico:

a) chiunque ricopra ogni altra carica pubblica elettiva;

b) chiunque abbia qualsiasi altro rapporto di lavoro con il Comune, Aziende, Enti ed Istituzioni da esso dipendenti o con consorzi ed associazioni di cui il Comune e' parte;

c) chiunque ricopra cariche direttive o esecutive all'interno di partiti, di gruppi e movimenti rappresentati in Consiglio Comunale negli ultimi dieci anni, o che nello stesso arco di tempo, abbia avuto esperienze o responsabilita' politico-amministrative all'interno dell'amministrazione comunale;

d) il libero professionista con meno di venti anni di iscrizione al relativo Albo Professionale.

4. Il Difensore Civico ha l'obbligo di residenza nel Comune e non deve essere candidato nella consultazione immediatamente precedente per l'elezione del Consiglio comunale, Provinciale, Regionale o per l'elezione del Parlamento Nazionale e d'Europa.

Art. 57

Durata in carica e revoca del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico dura in carica due anni e puo' essere rieletto una sola volta. All'atto dell'insediamento sottoscrive l'impegno a non candidarsi alle successive elezioni amministrative.

2. Le funzioni del Difensore Civico sono prorogate fino all'entrata in carica del successore.

3. Il Difensore Civico puo' essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi con la maggioranza e con le forme previste dall'art. 56 - 1 comma del presente Statuto, per gravi accertate violazioni dello Statuto o dei Regolamenti comunali su richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, ovvero di un ventesimo degli iscritti alle liste elettorali del Comune.

Art. 58

Funzioni

1. A richiesta di chiunque ne abbia interesse, o di propria iniziativa, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli enti, gli istituti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarita', negligenze o ritardi, valuta la rispondenza degli atti amministrativi alle norme di buona amministrazione e suggerisce mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il Difensore Civico puo' intervenire anche di propria iniziativa per la tutela dei diritti dei cittadini.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico e' Pubblico Ufficiale.

Art. 59

Modalita' di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o gli enti, istituti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuta risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, ferme restando le responsabilita' del funzionario istruttore, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico puo' convocare direttamente i Funzionari cui spetta la responsabilita' della pratica in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi puo' procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e per conoscenza al Sindaco, al Segretario Comunale e al Dirigente dell'ufficio cui la pratica stessa si riferisce. Oltre il suddetto termine, può richiedere la promozione dell'azione disciplinare e sollecita il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale ad assumere i provvedimenti di propria competenza.

4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale e dagli enti, istituti ed aziende da essa dipendenti, copia degli atti e documenti nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, entro il termine di giorni dieci dalla richiesta.

5. Il Difensore Civico sospende ogni suo intervento sui fatti dei quali sia investita l'Autorità Giudiziaria penale.

Art. 60

Relazione al Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

3. La relazione annuale del Difensore Civico, di cui al comma 1, viene pubblicizzata attraverso il Bollettino Ufficiale comunale.

Art. 61

Mezzi del Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del Difensore Civico è stabilita con deliberazione della Giunta.

2. Il personale assegnato è individuato nell'Organico del personale comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende direttamente dal Difensore Civico.

3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al Difensore Civico, che ne diviene consegnatario, con deliberazione della Giunta, la quale provvede anche alla liquidazione delle relative spese di funzionamento secondo le vigenti norme di contabilità.

Art. 62

Trattamento economico

1. Al Difensore Civico spetta una indennità di funzione mensile da determinarsi da parte del Consiglio comunale nella misura massima prevista dalla legge per gli Assessori comunali.

TITOLO IV

FORME DI COLLABORAZIONE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 63

Criteri direttivi

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri Enti pubblici e privati, mediante convenzioni, istituzione di consorzi ed accordi di programmi.

Art. 64

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, il loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 65

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e con la Provincia per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, una convenzione ai sensi del precedente art.64, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

Art. 66

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. L'accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

2. A tal fine, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma prevista dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti dalle leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 67 Servizi pubblici comunali

1. Il Comune puo' assumere la diretta gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita' locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 68 Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione diretta dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di societa' per azione, con maggioranza assoluta di capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 69 Aziende speciali ed Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di Aziende speciali ed Istituzioni.

2. L'Azienda speciale e' Ente strumentale del Comune dotato di personalita' giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.

3. L'Istituzione e' organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali dotato di sola autonomia gestionale.

4. Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono:

a) Il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori del proprio seno, fra cittadini che hanno i requisiti per l'elezione comunale ed una specifica esperienza e professionalita' per studi compiuti, per funzioni

disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) il Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno a maggioranza assoluta dei propri componenti;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale. E' nominato per pubblico concorso.

5. Il Presidente ed i componenti dei Consigli di amministrazione delle S.p.A. pubbliche, Aziende pubbliche e Istituzioni non possono essere contemporaneamente Membri dei Consigli di amministrazione ne' Amministratori delegati di Societa' pubbliche o private, che operino in contrasto, in concorrenza o, comunque, che perseguano gli stessi scopi sociali delle Aziende e delle Istituzioni.

6. L'ordinamento e il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti.

7. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni sono invece disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti del Comune, ai quali si fa espresso rinvio per quant'altro non previsto nel presente articolo.

8. L'Azienda e l'Istituzione informano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed al principio della diminuzione degli sprechi energetici di gestione ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio.

9. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalita' e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

11. Per l'Azienda speciale, invece, il proprio Statuto provvedera' a prevedere un apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di verifica della gestione, in conformita' con i principi di revisione contabile previste nel presente Statuto.

12. Il Consiglio di amministrazione, cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale con una mozione di sfiducia costruttiva, con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, proposta dall'intero Consiglio di amministrazione e deve prevedere un nuovo Presidente e un nuovo Consiglio di amministrazione.

La mozione viene discussa entro trenta giorni dalla presentazione e la sua approvazione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo.

TITOLO VI UFFICI E PERSONALE COMUNALE

Art. 70
Organizzazione degli uffici
e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformita' alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità'.

Art. 71
Organizzazione degli uffici

1. L'apparato tecnico-amministrativo comunale si articola in Settori operativi.
2. Nel Settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione del Comune finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
3. Il Settore, a sua volta, si articola in strutture organizzate nel seguente ordine:
 - a) Sezioni;
 - b) Uffici;
 - c) Unità operative.
4. L'apparato tecnico-amministrativo comunale, così come sopra strutturato, è organizzato per moduli orizzontali in maniera che la struttura sopraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

Art. 72
Organizzazione del personale

1. L'organizzazione del personale è disciplinata da apposito Regolamento organico che dovrà prevedere, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge:
 - a) la dotazione organica complessiva del Comune;
 - b) le modalità di conferimento della titolarità degli uffici;
 - c) l'attribuzione ai Dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi degli Enti;
 - d) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale e i Dirigenti;
 - e) le modalità di funzionamento e di composizione della Commissione di disciplina.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ad eccezione di quanto previsto dal 1 comma del successivo art.73 sono stabiliti dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica secondo le procedure previste dalla legge 29.3.83, n.93.

Art. 73 **Segretario comunale**

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.
2. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina le attività per uniformarle agli indirizzi e ai programmi deliberati dagli Organi di Governo del Comune;
 - b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - c) e' responsabile e vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi.
3. Il Segretario comunale, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali che sottoscrive insieme con il Sindaco.
4. Esprime obbligatoriamente sotto il profilo della legittimità il proprio parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, nonché sulle questioni sollevate nel corso di dette riunioni.
5. Può rogare, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale i contratti in cui è parte il Comune ad eccezione di quelli per i quali è richiesta, per legge, la forma pubblica notarile.
6. Partecipa di diritto alla Commissione di disciplina.
7. Può provvedere alla stipula dei contratti nei casi in cui non ne prenda parte in funzione di Ufficiale Rogante.
8. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenze fra i Dirigenti preposti ai diversi Settori.
9. Il Segretario comunale promuove l'esame collegiale con i Dirigenti dei problemi organizzativi e formula soluzioni e proposte per gli organi comunali.

Art. 74 **Il Vice Segretario comunale**

1. È istituita la figura professionale del Vice Segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Spettano al Vice Segretario, oltre ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, quelli di direzione e titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici, ed attinenti alle funzioni amministrative istituzionale degli organi collegiali e degli affari generali.
3. Il Regolamento stabilirà le norme per l'accesso al posto salvaguardando le posizioni soggettive già acquisite.

4. Il Vice Segretario comunale per le sue funzioni vicarie del Segretario ha una posizione di preminenza rispetto agli altri Dirigenti di ordine gestionale.

Art. 75 Dirigenti

1. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

2. Spettano ai Dirigenti, oltre le attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo del Settore cui sono preposti, i seguenti compiti:

a) la presidenza delle Commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti nell'organico dei settori di rispettiva appartenenza, ad esclusione delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale dirigenziale;

b) la presidenza di tutte le Commissioni di gara o di concorso, comprese quelle per l'aggiudicazione di appalto o forniture il cui oggetto rientri nell'ambito delle attribuzioni del settore di appartenenza;

c) la stipulazione dei contratti in relazione alle competenze del settore di appartenenza;

d) la responsabilità delle procedure di gara;

e) la contestazione degli addebiti al personale sottordinato e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari del richiamo scritto e della censura;

f) disporre i provvedimenti per la liquidazione delle spese a calcolo dipendenti da lavori, provviste o forniture, entro i limiti degli impegni formalmente assunti, derivanti da contratti o da precedenti deliberazioni degli Organi del Comune;

g) l'attività certificativa e ricognitiva che non sia espressamente riservata dalla legge al Sindaco o al Segretario comunale;

h) l'istruttoria tecnica degli atti di competenza degli Organi del Comune;

i) l'emanazione degli atti costituenti mera esecuzione vincolata di norme legislative e regolamentari, di atti e provvedimenti deliberativi degli Organi comunali;

l) l'emanazione dei pareri obbligatori, in ordine alla regolarità tecnica o contabile su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio.

Art. 76 Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento del Personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono in ogni caso prevedere:

a) la durata che, comunque, non potrà mai essere superiore alla durata del programma da realizzare;

- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) la natura privatistica del rapporto.

Art. 77
Responsabilita' disciplinare
del personale

1. La responsabilita' del personale, le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento, sono regolati dalle norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 78
Commissione di disciplina

1. E' istituita la Commissione di disciplina composta dal Sindaco, che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente secondo le modalita' previste dal Regolamento.

2. La normativa relativa alla designazione del dipendente, di cui al comma precedente, deve in ogni caso prevedere che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o di quella superiore.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 79
Ordinamento

- 1. L'ordinamento della finanza del Comune e' riservato alla legge.
- 2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune e' titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
- 3. Il Comune e', altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 80
Attivita' finanziaria del Comune

- 1. La finanza del Comune e' costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
- 2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunita' ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facolta' concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 81 Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture, relative al patrimonio, sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il Responsabile di Ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali, devono essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa e' determinata dal Consiglio Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estensione di passivita' onerose o nel miglioramento del patrimonio.

4. Il Comune puo' partecipare a societa' di capitali, nei casi e nei modi stabiliti, di volta in volta, dal Consiglio Comunale e con le procedure previste nei Regolamenti di contabilita' e di disciplina dei contratti comunali.

Art. 82 Contabilita' Comunale: il Bilancio

1. L'Ordinamento contabile del Comune e' riservato alla Legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio Annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati osservando i principi della universalita', dell'integrita' e del pareggio economico e finanziario.

3. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto e' nullo di diritto ai sensi del comma 5, art.55, della Legge 8.6.1990, n.142.

Art. 83 Contabilita' comunale: il Conto Consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del Bilancio e il Conto del patrimonio, in ottemperanza alle disposizioni previste e disciplinate nel Regolamento di contabilita' comunale.

2. Il Conto Consuntivo e' deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La Giunta Comunale allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa, con cui esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti nel rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonche' la relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art.85 del presente Statuto.

Art. 84 **Attivita' contrattuale**

1. Agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta, secondo la rispettiva competenza.

3. La deliberazione deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalita' di scelta del contraente, ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

4. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il Dirigente responsabile del Settore di appartenenza.

5. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1, come stabilito dal precedente art. 73, comma 5.

Art. 85 **Revisione economico-finanziaria**

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri, scelti in conformita' al disposto dell'art.57 della Legge 8.6.1990, n.142.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del Collegio.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.

4. A tal fine i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Nella relazione, di cui al comma 3, il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.

6. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

7. Sono incompatibili con la carica di Membri del Collegio dei Revisori, Consiglieri, Assessori comunali, il Difensore Civico e chiunque abbia la funzione direttiva dell'Amministrazione comunale.

8. Sono ineleggibili, alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, coloro che si trovino in una delle condizioni di incapacità prevista dagli articoli 2382 e 2399 del Codice Civile.

9. Le cause di rimozione o di decadenza e le relative procedure alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti sono previste dall'apposito Regolamento.

Art. 86 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate, mediante mandati di pagamento nei casi degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali, ai sensi delle norme di legge vigenti.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità'.

Art. 87 Controllo economico della gestione

1. I responsabili dei Settori eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio, relativi ai singoli Settori a cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze, i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'Assessore al ramo; questi ne riferisce alla Giunta.

3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, assume i relativi rimedi.

4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza, ovvero, della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art.1 bis del D.L. 1 luglio 1986, n.318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n.488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 88
Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attivita' amministrativa ai principi di democrazia, di trasparenza, di partecipazione e di semplicita' delle procedure.
2. Apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l'unita' organizzativa e il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale.
3. Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicita' alle disposizioni regolamentari adottate ai sensi del precedente comma 2.

Art. 89
Responsabile del procedimento

1. Il responsabile di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' stessa la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilita' e' scritto e motivato.
2. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, oppure qualora sia stata revocata, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unita' organizzativa determinata a norma del comma 1.
3. L'unita' organizzativa competente ed il nominativo del responsabile sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, a richiesta, a chiunque ne abbia interesse. Nel caso di richiesta, l'eventuale diniego di rilascio della comunicazione deve essere motivato entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa. In assenza di diniego la richiesta e' da considerarsi accolta e la comunicazione deve essere effettuata entro i successivi tre giorni.
4. Il responsabile del procedimento:
 - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
 - c) propone indizione o, su delega del Sindaco, indice le conferenze di servizi;
 - d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
 - e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per adozione.

Art. 90

Partecipazione al provvedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' di cui all'art.91, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita' notizie dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, resta salva la facolta' dell'Amministrazione comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.

Art. 91

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'Amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'organo competente al provvedimento conclusivo;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio dove prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante idonee forme di pubblicita', di volta in volta stabilite.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.

Art. 92

Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento.

Art. 93

Diritti dei soggetti interessati al procedimento

1. I soggetti di cui all'art.44 e quelli intervenuti ai sensi dell'art.46 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art.24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. Le disposizioni contenute negli artt. 44, 45 e 46 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'Amministrazione comunale nonche' ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Art. 94

Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazione e proposte presentate a norma dell'art.93, l'Amministrazione comunale puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi a danno del privato.

Art. 95

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di piu' interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.

2. La conferenza puo' essere indetta anche quando l'Amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi, comunque denominati, da altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previste.

4. Resta salvo quanto disposto dall'art.14, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 96

Criteri e modalita' per la concessione di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalita' cui l'Amministrazione deve attenersi.

2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalita' deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

Art.97

Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini, ai sensi della Legge 4.1.1968, n.15, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della amministrazione comunale, o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti, sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli atti e le qualità che la stessa amministrazione comunale o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 98

Termini del procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Il termine per l'adozione dell'atto finale, salva diversa statuizione dei regolamenti comunali, è di trenta giorni decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte.

Art. 99

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 100

Forme particolari di pubblicazione

1. L'Amministrazione comunale provvede, a mezzo di un proprio bollettino, alla pubblicazione delle ordinanze, delle deliberazioni del Consiglio Comunale, nella parte dispositiva con l'indicazione di voti espressi dai Consiglieri, delle delibere di Giunta, limitatamente all'indicazione del loro oggetto, delle integrazioni, delle interpellanze e mozioni, degli interventi del Difensore Civico, delle proposte, delle adesioni e istanze presentate dai cittadini, dalle associazioni, nonché di ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni e procedimenti amministrativi.
2. Sono, altresì, pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 101 Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. La V^a Commissione consiliare "Redazione Statuti e Regolamenti-Affari Istituzionali " procede ad una verifica permanente sulla praticabilita' e sullo stato di attuazione del presente Statuto per giungere, entro due anni, ad un confronto pubblico con la cittadinanza.
2. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art.4, comma 3, della Legge 8.6.1990, n.142.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
4. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
5. Nessuna iniziativa, per la revisione o l'abrogazione totale o parziale dello Statuto puo' essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.
6. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non puo' essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 102 Adozione dei Regolamenti

1. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale e' deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilita' e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro sei mesi dalla data di cui al comma 1.
3. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti, di cui ai precedenti commi, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 103 Esercizio delle funzioni surrogatorie e vicarie del Sindaco

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto e fino alla formazione di una nuova Giunta, il Sindaco puo' affidare le funzioni di Vice-Sindaco ad un Assessore in carica.

Art. 104
Stemma e Gonfalone provvisori

Il Comune di Lanciano, in attesa delle procedure finalizzate al riconoscimento dello Stemma e Gonfalone, fa uso dello Stemma e del Gonfalone come da bozza allegata al presente Statuto.

Art. 105
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni, di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.